

	Allegato "C"	
	N.44214 della raccolta	
	STATUTO	
	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di	
	COSENZA	
	PREMESSA	
	Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compa-	
	gnia di S.Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer	
	santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzio-	
	ne della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Fi-	
	renze, fando Magliabechiano, classe X X XVI I, nr. 300, c. 1	
	2 7), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefi-	
	ce Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza	
	del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Mise-	
	ricordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso	
	storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e te-	
	stimoni infaticabili della cultura della carità".	
	CAPO - I	
	COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI	
	DELLA MISERICORDIA	
	Articolo 1 - Denominazione	
	È costituita in Cosenza l'Associazione ente del Terzo setto-	
	re denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI Cosenza, ODV	
	con sede in Cosenza, Diocesi di Cosenza-Bisignano.	

	Articolo 2 - Principi ispiratori	
	La Misericordia di Cosenza è una Associazione di Confratelli	
	avente per scopo la costante affermazione della carità e del-	
	la fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle o-	
	pere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei	
	singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle	
	coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa	
	Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e	
	nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata	
	illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizza-	
	zione democratiche.	
	Articolo 3 - Elementi giuridici	
	La Misericordia di Cosenza è costituita agli effetti giuri-	
	dici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro u-	
	nico nazionale del Terzo Settore nella sezione a= Organizza-	
	zioni di Volontariato.	
	La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associa-	
	zione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni	
	298-311 "Norme comuni" e dei canoni e 321-326 "Associazioni	
	private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.	
	Articolo 4 - Finalità	
	Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e	
	del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spiri-	
	tuali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche	
	calamità, sia in sede locale che nazionale ed internaziona-	

	le, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché	
	con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuove-	
	re ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana ca-	
	rità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impe-	
	gnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei	
	processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei	
	sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera	
	di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, al-	
	la dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di cresci-	
	ta civile della società a misura d'uomo.	
	In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclu-	
	siva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:	
	a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di	
	carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Ci-	
	viltà dell'amore";	
	b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le qua-	
	li il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e	
	dei portatori di disabilità;	
	c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e so-	
	cio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anzia-	
	ni ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e	
	a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglien-	
	za, di diagnosi, di cura e di prevenzione;	

	d) la promozione della donazione di sangue e di organi;	
	e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile	
	nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguar-	
	dia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, an-	
	che professionale, nonché l'attività di informazione e cultu-	
	rali di interesse sociale con finalità educative;	
	g) iniziative di formazione universitaria,	
	post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare	
	interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, fi-	
	nalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-	
	smo e al contrasto della povertà educativa;	
	h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali,	
	artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, in-	
	cluse le attività di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale, anche attraverso elementi di informazione e promo-	
	zione delle attività istituzionali, oltre ad attività di edi-	
	toria e stampa in genere ed iniziative di radio/video- diffu-	
	sione;	
	i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche	
	di interesse sociale, culturale o religioso;	
	j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive di-	

	lettantistiche;	
	k) la protezione dell'infanzia abbandonata;	
	l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carat-	
	tere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni so-	
	ciali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi;	
	m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi-	
	granti;	
	n) iniziative di agricoltura sociale;	
	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi	
	a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone	
	svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'ac-	
	cesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;	
	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patri-	
	monio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqua-	
	lificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confisca-	
	ti alla criminalità organizzata;	
	q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché atti-	
	vità nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale;	
	r) la promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata	
	nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, socia-	
	li e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di	

	aiuto reciproco.	
	La Confraternita può compiere anche attività diverse rispet-	
	to a quelle di interesse generale a condizione che queste	
	siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di in-	
	teresse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse,	
	anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in	
	rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gra-	
	tuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e sia-	
	no svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello	
	normativo e regolamentare.	
	A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività,	
	effettuare:	
	a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti	
	nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secon-	
	do richiesta;	
	b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, com-	
	presa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione	
	di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché ri-	
	sultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.	
	Articolo 5 - Attività di formazione	
	La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza	
	civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi	
	di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgi-	
	mento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei con-	
	fratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni	

	altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Articolo 6 - Sezioni	
	Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.	
	Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche	
	In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".	
	Articolo 8 - Stemma	
	Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.	
	Articolo 9 - Veste	
	La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col	

	simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Ma-	
	donna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assi-	
	stenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello	
	indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia.	
	Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale	
	La Confraternita è costituita con l'assenso della Confedera-	
	zione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata	
	ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza lo-	
	cale.	
	Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa	
	della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica	
	per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale ap-	
	partenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Miseri-	
	cordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa,	
	nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di ne-	
	cessità.	
	Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire	
	ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo	
	se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e	
	previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari,	
	in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre asso-	

	ciazioni se non contemplate come proprio settore di attività	
	e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Naziona-	
	le delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazio-	
	ne. Per il motivo di cui al primo comma del presente artico-	
	lo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad ini-	
	ziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi i-	
	spiratori.	
	Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro	
	La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento	
	e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:	
	a) quote e contributi degli iscritti;	
	b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;	
	c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche	
	finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e docu-	
	mentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini	
	statutari;	
	d) contributi comunitari e di organismi internazionali;	
	e) donazioni e lasciti testamentari;	
	f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in conven-	
	zione secondo la normativa nazionale e regionale localmen-	
	te vigente. Per attività secondarie e strumentali rispetto	
	a quelle di interesse generale, secondo il significato da-	
	to a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono an-	
	che essere realizzati:	
	g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi a-	

	gli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di	
	attività economiche di natura commerciale nei limiti stabili-	
	ti dalla legge e dallo statuto;	
	h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;	
	i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o median-	
	te partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura eco-	
	nomica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al	
	perseguimento degli scopi statutari.	
	La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali u-	
	tili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo del-	
	le attività funzionali al perseguimento dello scopo istitu-	
	zionale di solidarietà sociale.	
	Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gra-	
	tuite.	
	Articolo 13 - Il volontario	
	Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni	
	loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per	
	i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il	
	Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria	
	ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto	
	e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto del-	
	le Misericordie "Che lddio gliene renda merito". Al solo fi-	
	ne di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e	
	di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distin-	
	zioni aventi puro carattere morale.	

	La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari	
	che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario.	
	La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività presta-	
	ta, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposi-	
	zioni vigenti.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi for-	
	ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di	
	cui il volontario è socio o associato o tramite il quale	
	svolge la propria attività volontaria.	
	La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indi-	
	retto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve co-	
	munque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali, an-	
	che nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli-	
	mento individuale del rapporto associativo.	
	La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto,	
	apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei	
	volontari.	
	Articolo 14- Gruppi operativi	
	La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e de-	
	gli organi.	

	La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche	
	attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo	
	"Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.	
	Per tutti gli altri settori di attività caritative, in ac-	
	cordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'I-	
	talìa, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con ap-	
	posito regolamento e delegando quale responsabile un compo-	
	nente del Magistrato.	
	CAPO - II	
	REQUISITI DI APPARTENEN-	
	ZA ALLA CONFRATERNITA E	
	CLASSIFICAZIONE DEGLI I-	
	SCRITTI	
	Articolo 15 - Iscrizione	
	Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati,	
	sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o	
	"Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella co-	
	munanza delle idealità morali e delle iniziative caritative	
	che sono alla base istituzionale della Confraternita.	
	Questi si suddividono in due categorie:	
	a) Confratelli effettivi;	
	b) Confratelli sostenitori non soci.	
	L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presen-	
	tarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione uti-	
	le, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della do-	

	manda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato	
	o, con motivazione espressa, il diniego.	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'arti-	
	colo 10 (del presente statuto), i Confratelli, riuniti in	
	un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Con-	
	fraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta men-	
	zione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del	
	presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodali-	
	zio avvenga in momenti successivi deve esserne portato a co-	
	noscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello,	
	iscritto ad altro Sodalizio di Misericordia ed ammesso alla	
	Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle compe-	
	tenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.	
	L'organizzazione non può limitare temporalmente la participa-	
	zione alla vita associativa.	
	I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusiva-	
	mente presso la sede della Confraternita a partire dal	
	30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante	
	lettera raccomandata, a mezzo PEC o telematico purché risul-	
	ti provata la data di invio.	
	Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella	
	quale dichiara di aver preso visione della documentazione ri-	
	chiesta e si impegna a non divulgarla.	
	Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli	

	Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far par-	
	te della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato	
	ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli	
	aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli	
	Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo mo-	
	tivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è	
	spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la con-	
	segna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anoni-	
	mato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma	
	non hanno diritto di voto e di elezione.	
	I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il perio-	
	do di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle o-	
	pere che costituiscono il motivo ispiratore della Confrater-	
	nita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita	
	stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano al-	
	l'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono di-	
	ritto di elezione dopo due anni di permanenza nella catego-	
	ria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore	
	età.	
	I Confratelli buonavoglia sono coloro che sostengono moral-	
	mente e materialmente la Confraternita senza obbligo di ser-	
	vizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabili-	
	te per tale categoria.	
	La Confraternita in merito alla figura del Sostenitore non	
	socio, stabilisce che questi contribuiscono al sostentamento	

	della Confraternita, non partecipando agli organi sociali	
	della stessa.	
	Articolo 17 - Requisiti di iscrizione	
	Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di	
	principi morali e cristiani e tenere una condotta integra an-	
	che sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli	
	si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la	
	loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono	
	tenuti al versamento della quota associativa annuale determi-	
	nata dal Magistrato.	
	La quota o contributo associativo è intrasmissibile.	
	CAPO III	
	DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRA-	
	TELLI	
	Articolo - 18- Doveri dei confratelli	
	Gli iscritti alla Confraternita devono:	
	a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni e-	
	manate dagli organi della Confraternita;	
	b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia	
	all'interno dell'Associazione che nella vita privata;	
	c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con	
	spirito di umana e cristiana carità;	
	d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle ca-	
	riche sociali un comportamento corretto e di massima collabo-	
	razione;	

	e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;	
	f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;	
	g) assolvere al pagamento della quota associativa.	
	Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari	
	I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:	
	a) ammonizione;	
	b) sospensione a tempo determinato;	
	c) decadenza;	
	d) esclusione;	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) ed) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.	
	Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto	

	La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per di-	
	missioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimis-	
	sioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma	
	scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di	
	Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno	
	dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita	
	di cui all'art. 17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nono-	
	stante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fon-	
	damentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per ol-	
	tre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo	
	in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che	
	rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appar-	
	tenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della	
	qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di o-	
	gni diritto sia spirituale che materiale verso la Confrater-	
	nita.	
	I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti	
	motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta	
	di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione	
	scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magi-	
	strato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie dedu-	
	zioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provve-	
	dimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualo-	
	ra siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato	
	previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessa-	

	to, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e	
	16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il pare-	
	re del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire	
	al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'e-	
	ventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripre-	
	sentata prima di un anno dalla data di irrogazione del prov-	
	vedimento di decadenza.	
	CAPO IV	
	ORGANI DELLA CONFRATERNITA	
	Articolo 21 - Gli organi	
	Sono organi della Confraternita:	
	a) L'Assemblea;	
	b) Il Magistrato;	
	e) Il Governatore;	
	d) Il Collegio Probivirale;	
	e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di control-	
	lo.	
	L'ASSEMBLEA	
	Articolo 22 - Composizione	
	L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effetti-	
	vi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vi-	
	ce Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del	
	Magistrato più anziano di età.	
	Articolo 23 - Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il	

	mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme	
	previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per	
	l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata	
	dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti,	
	anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraver-	
	so affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici	
	almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.	
	L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'a-	
	dunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti	
	da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta an-	
	che per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora	
	dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti	
	dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposi-	
	to registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pub-	
	bliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'asso-	
	ciazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore	
	a 10 giorni.	
	Articolo 24- Assemblea straordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque pe-	
	riodo e specificamente:	
	a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un	
	decimo dei Confratelli;	
	b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di control-	
	lo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto,	
	ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;	

	c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e moti-	
	vata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'I-	
	talia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziati-	
	ve di carattere generale;	
	d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.	
	e) Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore	
	deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le mo-	
	dalità di cui all'art. 23.	
	Articolo 25 - Quorum costitutivo	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	
	con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi di-	
	ritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente	
	costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché	
	tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistra-	
	to. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni	
	Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega	
	scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il qua-	
	le, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più	
	di una delega.	
	Articolo 26 - Quorum deliberativo	
	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei vo-	
	ti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra	
	i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concer-	
	nenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non	
	hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori	

	non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bi-	
	lancio. Per le proposte di riforma dello statuto, di sciogli-	
	mento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fu-	
	sione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le	
	particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di	
	cui agli artt. 47 e 48.	
	Articolo 27- Attribuzioni	
	L'Assemblea ha il compito di:	
	a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in	
	conformità con le norme vigenti, corredato della relazione	
	del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nel-	
	l'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci	
	revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;	
	b) esaminare le questioni di carattere generale e di indi-	
	rizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto	
	con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative de-	
	liberazioni;	
	c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magi-	
	strato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci	
	revisori;	
	d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole	
	della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia,	
	sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato	

	di concerto con il Collegio Probivirale;	
	f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a	
	quanto previsto dall'art.44;	
	g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio	
	la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei compo-	
	nenti il Magistrato;	
	h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione	
	dei Confratelli;	
	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	I) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusio-	
	ne o la scissione della Confraternita.	
	IL MAGISTRATO	
	Articolo 28- Attribuzioni	
	Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, de-	
	libera su tutte le materie non riservate specificamente al-	
	l'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.	
	In particolare:	
	a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi com-	
	preso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e	
	mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipoteca-	
	rie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiama-	
	te dallo Statuto;	
	a) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo ce-	

	dibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere stori-	
	co ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere,	
	particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confra-	
	ternita;	
	b) provvede al suo interno alla nomina del Governatore,	
	del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore	
	nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'e-	
	ventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuo-	
	ri degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui al-	
	l'art. 33;	
	c) redige le norme di attuazione del presente statuto ed	
	emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al	
	buon funzionamento del Sodalizio;	
	d) delibera le norme generali relative allo stato giuridi-	
	co, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza	
	del personale dipendente e dei collaboratori in linea con	
	quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi	
	provvedimenti;	
	e) provvede alla predisposizione del regolamento organico	
	per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti	
	e delle mansioni del personale dipendente;	
	f) predispone il bilancio nelle forme previste dalla norma-	
	tiva vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	g) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di	
	inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati ri-	

	chiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti orga-	
	ni;	
	h) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli	
	artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa neces-	
	sari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla	
	prima Assemblea successiva;	
	I) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'am-	
	missione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un	
	anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva ade-	
	sione;	
	m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;	
	n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associa-	
	zione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confra-	
	telli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati	
	al Correttore;	
	o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere fa-	
	vorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie	
	d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa	
	che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;	
	p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con e-	
	sperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per	
	l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulen-	
	za per i vari settori di attività nominando un coordinatore	
	fra i componenti il Magistrato;	
	q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinan-	

	zi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi	
	ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di	
	interesse della Confraternita;	
	r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni	
	Confratello deve versare annualmente per il funzionamento	
	della Confraternita a seconda della categoria di appartenen-	
	za;	
	s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericor-	
	die d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di	
	Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito del-	
	la carità e del servizio;	
	t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in at-	
	to secondo le disponibilità e possibilità della Confraterni-	
	ta;	
	t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magi-	
	strato, il libro degli associati e il libro delle delibe-	
	razioni assembleari;	
	u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro	
	potere che il presente statuto non attribuisce specificata-	
	mente ad altri organi della Confraternita.	
	Articolo 29- Composizione	
	Il Magistrato è composto da sette Confratelli. Partecipa al-	
	le riunioni del Magistrato il Correttore.	
	Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla	
	data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di	

	iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
	Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.	
	Articolo 30- Adunanze	
	Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convo-	

	cato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza.	
	Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con	
	la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in se-	
	conda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima,	
	con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità	
	di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni	
	concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.	
	Articolo 31- - Il Governatore	
	Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riu-	
	nione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confrater-	
	nita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la	
	rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la	
	Confraternita all'interno della Confederazione nazionale del-	
	le Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.	
	In particolare il Governatore:	
	a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e	
	delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osser-	
	vanza dello statuto e dei regolamenti;	
	a) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea	
	assumendone in entrambi i casi la presidenza;	
	b) attua le deliberazioni del Magistrato;	
	c) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le	
	carte ed i registri sociali;	
	d) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministra-	

	tore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;	
	e) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consi-	
	gli l'interessamento della Confederazione stessa;	
	f) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contem-	
	plato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e con-	
	servativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica	
	del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedi-	
	mento.	
	Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di	
	lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi	
	livello.	
	Articolo 32- - Il Vicegovernatore	
	Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima	
	riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendente-	
	mente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce,	
	anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inol-	
	tre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti	
	che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.	
	Articolo 33 - Il Segretario	
	Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riu-	
	nione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magi-	
	strato e dell'Assemblea. É consegnatario dei documenti e	
	dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza in-	
	sieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli	

	inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora i-	
	noltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità	
	e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dal-	
	la normativa vigente. In relazione alla particolarità del	
	servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato	
	dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi socia-	
	li. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magi-	
	strato senza diritto di voto.	
	Articolo 34 - L'Amministratore	
	L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima	
	riunione convocata dopo le elezioni. In collaborazione con	
	il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrati-	
	va di tutte le attività della Confraternita firmando i rela-	
	tivi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segreta-	
	rio, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabi-	
	li ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finan-	
	ziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sotto-	
	porre al Magistrato.	
	Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali	
	Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gra-	
	tuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli compo-	
	nenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo	
	si verifichi la mancanza di un componente succede il primo	
	dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli	
	vacanti restano in carica per la stessa durata del membro so-	

	stituito e non subentrano automaticamente in	
	incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi	
	della Confraternita che per tre riunioni consecutive risulti-	
	no assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decadu-	
	ti dall'incarico e quindi sostituiti.	
	Articolo 36 - Il Collegio Probivirale	
	Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dal-	
	l'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza	
	del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Con-	
	fraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgo-	
	no le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Col-	
	legio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno	
	il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Colle-	
	gio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni	
	qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed	
	almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento del-	
	la Confraternita.	
	In particolare:	
	a) vigila sull' osservanza delle norme statutarie e dei	
	regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;	
	b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello sta-	
	tuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazio-	
	ne nazionale delle Misericordie d'Italia;	
	c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i	
	provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei con-	

	fronti di quest'ultimi;	
	d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;	
	e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2.	
	Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.	
	Esso tiene il libro delle proprie adunanze.	
	Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo	
	La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed	

	il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il	
	Collegio potrà essere affiancato da figura professionale i-	
	scritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dal-	
	l'Assemblea stessa.	
	I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono es-	
	sere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Colle-	
	gio dei Probiviri.	
	Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la veri-	
	fica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tut-	
	ti i presenti.	
	I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Ma-	
	gistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza	
	di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci Re-	
	visori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio	
	non hanno diritto di voto.	
	Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei	
	parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017,	
	la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare,	
	un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attri-	
	buiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6,	
	del dlgs 117 del 3 luglio 2017.	
	L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti	
	limiti non vengono superati.	
	Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo,	
	il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.	

	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'artico-	
	lo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di con-	
	trollo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di	
	cui all'articolo 2397, comma secondo, C. C.. Nel caso di Or-	
	gano di controllo collegiale, i predetti requisiti devono es-	
	sere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene an-	
	che il libro delle proprie adunanze.	
	L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione le-	
	gale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi	
	di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117	
	del 3 luglio 2017.	
	L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la	
	funzione di revisione legale, deve essere composto da perso-	
	ne fisiche iscritte nell'apposito registro.	
	Articolo 38- Il Correttore	
	L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Or-	
	dinario Diocesano competente per territorio su proposta del	
	Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno del-	
	la Confraternita per le materie spirituali, religiose o di	
	culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso	
	della Confraternita e la preparazione spirituale e morale	
	dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di	
	formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore"	
	della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste reli-	

	giose.	
	Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente	
	alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto	
	di voto.	
	Articolo 39 - La Commissione elettorale	
	La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riu-	
	nione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta	
	da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratel-	
	li ed ha il compito di:	
	a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice	
	Presidente ed il Segretario;	
	b) redigere la lista di nominativi per la carica di mem-	
	bri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a	
	22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;	
	c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del	
	Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti co-	
	me effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti co-	
	me supplenti;	
	d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione	
	del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verran-	
	no eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saran-	
	no eletti come supplenti.	
	Le liste devono riportare il nome del Confratello.	
	Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale	
	proposte di candidature nei termini che la stessa Commissio-	

	ne indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Eletto-	
	rale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà al-	
	l'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che	
	dovrà essere convocata almeno 30 gg. prima della data fissa-	
	ta.	
	e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il	
	titolo di partecipazione all'assemblea;	
	f) accerta la regolarità delle deleghe;	
	g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle opera-	
	zioni stesse.	
	Articolo 40- Modalità di elezione degli organi	
	Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono	
	vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà	
	esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi	
	nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua prefe-	
	renza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probivi-	
	ri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un nu-	
	mero di preferenze pari ai¼ degli eleggibili per il Magistra-	
	to.	
	Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avran-	
	no riportato il maggior numero di voti. A parità di voti ri-	
	sulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di i-	
	scrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità	
	sarà preferito il Confratello più anziano di età; successiva-	
	mente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più	

	preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo,	
	saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione E-	
	lettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito	
	delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede	
	la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi	
	durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione	
	di Confratelli, devono essere depositati nel termine peren-	
	torio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si	
	esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi orga-	
	ni.	
	Articolo 41- Composizione della Commissione Elettorale	
	I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui	
	sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far	
	parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per	
	gli organi della Confraternita, né essere votati fuori li-	
	sta. Le schede contenenti voti per i componenti delle Com-	
	missioni di cui al precedente comma saranno annullate.	
	Articolo 42 - - Gratuità delle cariche elettive	
	Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per	
	dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al princi-	
	pio del volontariato che è alla base dello spirito della Con-	
	fraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in	
	virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere	
	una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso	
	tempo dovranno tenere nei confronti degli altri	

	Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità	
	tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale ac-	
	cettano la carica.	
	Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si	
	estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del	
	Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.	
	Articolo 43 - Riforma dello statuto	
	La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magi-	
	strato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è pre-	
	sentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta,	
	da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli	
	iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Colle-	
	gio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il	
	proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver ac-	
	quisito il parere scritto della Confederazione, il Governato-	
	re convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazio-	
	ne dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è	
	fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emenda-	
	menti formulati dai proponenti.	
	L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui al-	
	l'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed	
	inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede	
	sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso	
	dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale	

	delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche	
	statutarie occorre il voto favorevole di almeno i due/terzi	
	dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità	
	di voti, gli artt. 2, 4r 5 e 7 i quali definiscono la irri-	
	nunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie del-	
	le essenzialità della sua vita associativa.	
	Articolo 44 - Regolamento generale	
	L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presen-	
	te statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti,	
	sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Mise-	
	ricordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il	
	Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno	
	essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Ma-	
	gistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Re-	
	golamento Generale" riformabili con provvedimento dello stes-	
	so Magistrato.	
	Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita	
	In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali	
	che non rendano possibile il normale funzionamento della Con-	
	fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non	
	sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata de-	
	serta e non possano operare gli organi ordinari anche con i	
	poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il	

	Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione	
	Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale si-	
	tuazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fi-	
	ni della normalizzazione della vita sociale e della funziona-	
	lità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche	
	dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un de-	
	cimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Mise-	
	ricordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed	
	esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale	
	attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Com-	
	missario Straordinario che provvede al compimento degli at-	
	ti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazio-	
	ne, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati	
	per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convoca-	
	zione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stes-	
	sa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confedera-	
	zione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine,	
	ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'at-	
	tenzione delle autorità competenti.	
	Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia	
	Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Naziona-	
	le delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga	
	comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà im-	
	mediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del lo-	

	go del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei me-	
	si a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro e-	
	lemento identificativo che possa ricondurre ad una errata i-	
	dentificazione.	
	Articolo 47- Scioglimento della Confraternita	
	La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera As-	
	sembleare se non si verificano circostanze eccezionali di as-	
	soluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando	
	non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svol-	
	gere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La	
	delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordina-	
	ria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o	
	dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di sciogli-	
	mento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di	
	convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale	
	maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del e.e. (tre quarti	
	degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invi-	
	to alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Ita-	
	lia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per e-	
	sprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale	
	opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Con-	
	fraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomi-	
	na tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro	
	che sono stati iscritti alla Confraternita.	
	Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio	

	A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad	
	altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all' art.42-bis, C.C.	
	Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri	
	Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso , le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi i-	

spiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osser-
vano le norme del e.e. e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in
quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confedera-
zione nazionale delle Misericordie d'Italia.

F.to: Solbaro Luigi -

Riccardo Scornajenghi Notaio -